



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

AZIONI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

Linea di Attività 6.3.1.a POR FESR Sardegna 2007-2013

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1 - Oggetto e Finalità

Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano le azioni tese a favorire i processi di internazionalizzazione e la capacità di penetrazione delle imprese sarde nei mercati esteri.

La finalità delle azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI è quella di costruire un sistema di aiuti funzionale alle esigenze delle imprese sarde interessate all'export, volto al perseguimento dell'obiettivo specifico "Sviluppare l'apertura internazionale del sistema produttivo regionale e potenziare la capacità di internazionalizzazione delle PMI", e dell'obiettivo operativo "Migliorare la capacità del sistema produttivo di internazionalizzazione delle PMI" del POR FESR Sardegna 2007-2013.

Il perseguimento delle finalità e degli obiettivi su indicati sarà realizzato mediante l'attuazione delle seguenti Linee di intervento:

Linea A - Sostegno ai percorsi di penetrazione nei mercati esteri.

Linea B - Sostegno ai percorsi di consolidamento sui mercati esteri.

ART. 2 - Riferimenti Normativi

Le presenti Direttive sono adottate in attuazione della LdA 6.3.1.a "Azioni di sistema e supporto all'internazionalizzazione delle imprese" del POR FESR Sardegna 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

Le presenti Direttive sono adottate nel rispetto dei principi indicati dalla L.R. 29 maggio 2007 n. 2 all'art. 25.

ART. 3 - Attuazione degli interventi

All'attuazione delle presenti Direttive provvede l'Assessorato dell'Industria per il tramite di una propria Agenzia in house che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore.

ART. 4 - Soggetti Beneficiari

Sono ammesse ai benefici degli interventi regolamentati dalle presenti Direttive le Piccole e Medie Imprese (PMI) aventi sede operativa in Sardegna, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (CE) N. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

Le imprese devono operare nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

- B – sottocategoria 08 (Altre attività di estrazione di cave e miniere)
- C - Attività manifatturiere
- F - Costruzioni
- H - sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
- J - divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
- M - gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)

Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Ulteriori requisiti e limitazioni verranno esplicitati in sede di pubblicazione del Bando e/o Avviso.

ART. 5 - Forma e intensità dell'aiuto

Gli aiuti nell'ambito delle Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI di cui alle presenti Direttive possono essere concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*".

Il totale dei costi ammissibili ad agevolazione non può superare l'importo di Euro 200.000,00 e la misura concedibile del contributo non può superare il 75% dei costi ammissibili ad agevolazione.

Le PMI che intendono beneficiare del contributo in regime *de minimis* devono fornire informazioni su eventuali altri aiuti *de minimis* ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso in modo da garantire il rispetto dell'art. 2, comma 2, del Reg. (CE) 1998/2006.

Limitatamente alla prima partecipazione ad una determinata fiera o mostra di cui all'art. 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e per i servizi di consulenza di cui all'art. 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008, le PMI possono beneficiare di aiuti concessi ai sensi del predetto Regolamento nei limiti dallo stesso stabiliti.

In tal caso, il totale dei costi ammissibili, riferiti esclusivamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand, non può superare l'importo di Euro 200.000,00 e la misura concedibile del contributo non può superare il 50% degli stessi.

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altri aiuti trasparenti di qualsiasi natura, anche «*de minimis*», previsti da altre norme comunitarie, statali e regionali per gli stessi costi ammissibili, nei limiti massimali di intensità d'aiuto fissati dalla normativa comunitaria vigente.

ART. 6 – Spese Ammissibili

Le spese ammissibili dovranno avere natura corrente, riferirsi agli interventi definiti nel progetto ed essere coerenti e rivolte al raggiungimento delle finalità/obiettivi indicati nelle presenti Direttive.

Le tipologie di spese ammissibili verranno meglio specificate in sede di Bando/Avviso.

Tutte le spese oggetto dell'agevolazione dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni.

Art. 7 - Criteri di ammissibilità



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

La verifica di ammissibilità verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima che saranno ulteriormente specificati in sede di Bando.

Criteri soggettivi di ammissibilità relativi al proponente:

- ammissibilità del soggetto proponente rispetto ai requisiti del precedente art. 4;
- completezza e correttezza formale della documentazione presentata;
- sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi:
 - potenzialità di internazionalizzazione del soggetto proponente e capacità di apertura verso il mercato;
 - solidità e competitività dell'impresa.

Criteri oggettivi di ammissibilità relativi all'operazione:

- soglia di costo ammissibile in relazione all'operazione;
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali e del POR.

Art. 8 - Criteri di valutazione

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima che saranno ulteriormente specificati in sede di Bando:

- coerenza dell'operazione rispetto ai contenuti tecnici del Bando;
- efficacia dell'operazione in termini di qualità tecnica ed economico-finanziaria degli interventi;
- sostenibilità/durabilità dell'operazione in termini di capacità operativa.

Art. 9 – Operazioni Ammissibili

1. Linea A – Sostegno ai percorsi di penetrazione sui mercati esteri

Saranno agevolati i Piani di Export volti a sostenere percorsi di penetrazione sui mercati esteri da parte di imprese non esportatrici abituali.

Possono fruire degli incentivi di cui alla Linea A, le imprese che non hanno ancora strutturato, in modo significativo, rapporti con i mercati esteri, non avendo ancora conseguito nei predetti mercati un fatturato di almeno il 5% su quello totale. La verifica verrà effettuata sugli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando.

La valutazione dei Piani di Export avverrà con apposita procedura che sarà identificata in sede di Bando e/o Avviso sulla base dei criteri definiti ai precedenti artt. 7 e 8.

2. Linea B – Sostegno ai percorsi di consolidamento sui mercati esteri

Saranno agevolati i Piani di Consolidamento Aziendale volti a sostenere percorsi di consolidamento sui mercati esteri da parte di imprese esportatrici abituali.

Possono fruire degli incentivi di cui alla linea B, le imprese che hanno rapporti strutturati con i mercati esteri, avendo già conseguito, nei predetti mercati, un fatturato di oltre il 5% su quello totale.

La verifica verrà effettuata sugli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando.

La valutazione dei Piani di Consolidamento Aziendale avverrà con apposita procedura che sarà identificata in sede di Bando e/o Avviso sulla base dei criteri definiti ai precedenti artt. 7 e 8.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

ART. 10 - Presentazione delle domande

Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato dell'Industria, verranno accertate le risorse finanziarie disponibili e verranno fissati con Bando e/o Avviso, da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

ART. 11 - Concessione dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa sui Piani ritenuti ammissibili previa adozione di apposita Determinazione dirigenziale, secondo l'ordine derivante dalla procedura valutativa prescelta in Bando e comunque fino ad eventuale esaurimento delle risorse.

I provvedimenti di concessione devono prevedere, per l'impresa beneficiaria, l'assunzione degli obblighi che verranno esplicitati in sede di Bando, pena la revoca delle agevolazioni.

Qualora il fabbisogno finanziario agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

ART. 12 – Realizzazione dei Piani

Le attività devono concludersi ed essere rendicontate all'Amministrazione Regionale entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano, l'impresa beneficiaria potrà inoltrare richiesta di proroga che sarà soggetta alla valutazione e all'approvazione dell'Assessorato dell'Industria secondo i termini e i modi che verranno stabiliti nel Bando.

L'Assessorato dell'Industria svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi e potrà visionare in ogni momento, anche successivo alla conclusione del programma, la documentazione originale delle spese sostenute.

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare all'Assessorato dell'Industria le date di svolgimento degli eventi previsti nel Piano secondo le modalità e i termini che saranno previsti nel Bando per consentire l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione Regionale o di soggetti da essa delegati ai predetti eventi.

ART. 13 - Erogazione dell'agevolazione

Il contributo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione di una richiesta di erogazione corredata dell'intera documentazione finale di spesa e di una relazione finale sul progetto realizzato.

L'erogazione di un acconto pari al 40% del contributo potrà altresì essere disposta, a richiesta della PMI, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Detta garanzia dovrà avere una durata per un periodo compreso tra la data di richiesta dell'acconto e i sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta. L'ammontare del contributo a saldo verrà calcolato una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'azienda l'importo dell'acconto eventualmente erogato.

ART. 14 - Monitoraggio e Controlli



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

L'Amministrazione Regionale, direttamente o attraverso suoi delegati, potrà effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie; potrà, inoltre, visionare in ogni momento, anche successivo alla fine del presente intervento, la documentazione originale delle spese sostenute che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni.

Analoga facoltà sarà concessa alle istituzioni comunitarie e nazionali.

ART. 15 - Revoca

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel Bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

I contributi sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

ART. 16 - Periodo di Validità

Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 come previsto nei Regolamenti Comunitari precedentemente indicati, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ART. 17 – Norma finale

Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

I bandi che verranno redatti sulla base delle presenti Direttive verranno pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.